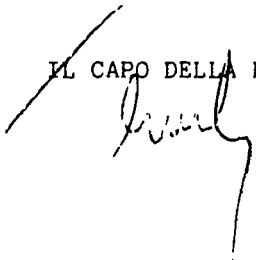


Ciò posto, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive agli Uffici stranieri dipendenti affinché i permessi di soggiorno, già rilasciati per coesione familiare agli stranieri sopraindicati, vengano integrati con l'annotazione "valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento" o "valido per attività lavorativa".

Corre obbligo sottolineare che agli stranieri, conviventi con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana, che abbiano ottenuto, ai sensi del D.L. 489/95 e successive reiterazioni, un soggiorno per motivi familiari, non potrà, invece, essere concesso l'accesso al mercato del lavoro.

Per quanto concerne il ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari si precisa, ad integrazione di quanto indicato con la circolare n. 38 del 22.11.1996, che il lavoratore extracomunitario potrà esibire, anziché il contratto di lavoro, un'attestazione del datore di lavoro che dichiara che il rapporto di lavoro con lo straniero è tuttora operante.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 3/97



EB

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

N.559/443/227631/12/196/1^Div.

Roma, 18.1.1997

OGGETTO: Rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati in sede di regolarizzazione ai sensi del decreto legge 489/95 e successive reiteratezioni.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER  
LA PROVINCIA DI BOLZANOAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER  
LA PROVINCIA DI TRENTOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti da molte Questure concernenti il rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati in sede di regolarizzazione, si forniscono d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le seguenti risposte:

- ai cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per iscrizione liste di collocamento che, all'atto del rinnovo, dimostrino di prestare attività lavorativa, a tempo indeterminato o determinato, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale;

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

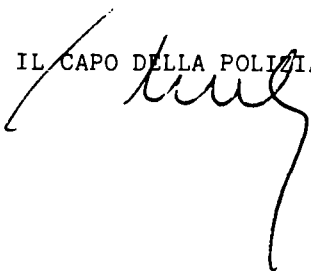
- ai cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per iscrizione liste di collocamento che, all'atto del rinnovo, non dimostrino di esercitare attività lavorativa, verrà rinnovato per un anno il permesso di soggiorno, modificando il motivo del titolo in lavoro subordinato, indicando in nota che l'attuale situazione è di disoccupazione.

Questo perchè, non essendo attualmente prevista in alcuna norma di legge la tipologia dei permessi di soggiorno per iscrizione liste di collocamento, tutti i titoli di soggiorno rilasciati con la suddetta motivazione, alla scadenza, debbono essere modificati in lavoro e, nel caso in cui lo straniero non dimostri di prestare attività lavorativa, verrà indicato in nota la sua condizione di disoccupato, come sopra precisato.

Con messaggio di servizio il C.E.D. comunicherà la nuova parola chiave, predisposta per gli opportuni inserimenti.

Si richiamano, infine, per quanto concerne il primo rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro di durata biennale, le disposizioni dell'art. 4 comma 8 della legge 39/90, relativamente alla necessità della esclusiva dimostrazione, da parte dello straniero, di un reddito minimo pari alla pensione sociale, mentre il secondo rinnovo, secondo quanto già indicato nella circolare n. 24 del 3.8.1995, deve essere concesso automaticamente prescindendosi dall'accertamento del reddito.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare N. 4/97



EB

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div.

Roma, 20.1.1997

OGGETTO: Ricongiungimento familiare di cittadini liberiani e  
zairese - Documentazione.-

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA                               | <u>LORO SEDI</u> |
| e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA                      | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA DI           | <u>BOLZANO</u>   |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA DI           | <u>TRENTO</u>    |
| AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA<br>REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA | <u>AOSTA</u>     |

Sono pervenute da parte di alcune Questure segnalazioni circa presunte difficoltà incontrate dai cittadini stranieri indicati in oggetto per ottenere, nei Paesi di origine, la documentazione necessaria per il ricongiungimento familiare dei propri congiunti.

Da ciò consegue che in alcuni casi vengono presentate documentazioni non veritiere o addirittura falsificate.

Al riguardo, il competente Ministero degli Affari Esteri, dopo aver contattato le proprie Rappresentanze diplomatiche in Liberia e Zaire, ha riferito che, pur sussistendo in quei Paesi situazioni socio-politiche particolari e pur in presenza di notevoli difficoltà per tali sedi diplomatiche nell'accertamento dell'affidabilità delle

certificazioni presentate dagli interessati, le stesse Rappresentanze procederanno, comunque, ad apporre la necessaria legalizzazione sui documenti presentati.

Tanto premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di impartire direttive agli Uffici Stranieri dipendenti affinché, nell'accogliere le istanze di ricongiungimento presentate da cittadini zairesi e liberiani, venga sempre verificato che i certificati di stato civile, provenienti dall'estero, siano muniti della legalizzazione apposta dall'Ambasciata italiana competente.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 5/97



SL

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

N.559/443/215131/15/3/1/1^ Div.

Roma, 25.1.1997

OGGETTO: Cittadini della Repubblica Popolare Cinese - Lavoro autonomo:  
verifica della sussistenza della condizione di reciprocità ai  
sensi dell'art.16 delle Preleggi.

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AI SIGG.RI QUESTORI                                                      | <u>LORO SEDI</u> |
| e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI                                              | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA DI                 | <u>BOLZANO</u>   |
| AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA DI                 | <u>TRENTO</u>    |
| AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA<br>REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA       | <u>AOSTA</u>     |
| AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO<br>PER LA REGIONE SICILIANA            | <u>PALERMO</u>   |
| AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO<br>DELLA REGIONE SARDA              | <u>CAGLIARI</u>  |
| AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA<br>REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA | <u>TRIESTE</u>   |

Di seguito alla circolare pari numero del 2.12.1996, si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha fatto conoscere il definitivo avviso in ordine alla problematica di cui all'oggetto, ritenendo non verificata, in materia di lavoro autonomo (attività di ristorazione, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e attività commerciali in generale), la condizione di reciprocità tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, ai sensi dell'art. 16 delle Preleggi.

La nostra Ambasciata a Pechino ha, infatti, riscontrato, nelle autorità cinesi, una certa riluttanza a concedere autorizzazioni per

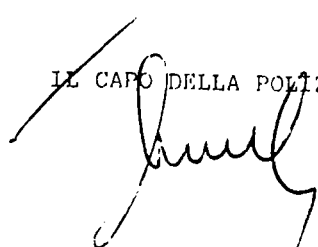
l'esercizio di attività autonome, rilevando che le poche imprese a capitale interamente straniero operanti nel paese sono state autorizzate, di norma, in settori ad alto contenuto di tecnologia.

Il regime della costituzione di imprese a totale capitale straniero è contenuto nella "Wholly Foreign - owned Enterprise Law" promulgata nel 1986 e nei suoi regolamenti attuativi emanati nel 1990. Le richiamate norme, pur disciplinando dettagliatamente il procedimento volto alla costituzione di siffatte imprese, non escludono, tuttavia, una certa discrezionalità dell'autorità amministrativa che, di fatto, introduce molteplici restrizioni, accordando l'autorizzazione solo nei casi in cui le finalità dell'impresa coincidano con le proprie priorità ed obiettivi di sviluppo economico.

Tali considerazioni hanno indotto il Servizio Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri a ritenere che non impedimenti di principio, ma ostacoli frapposti dall'ordinamento locale, rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini cinesi e i nostri connazionali, escludendosi, in tal modo, la sussistenza della condizione di reciprocità tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, relativamente alla materia di cui trattasi.

Stante quanto precede, si pregano le SS.LL. di attenersi alle soprariferite determinazioni, provvedendo, nell'immediato, alla definizione negativa delle pratiche frattanto sospese.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 6/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

N.559/443/107235/5/2/1/1^ Div.

Roma, 27.1.1997

OGGETTO: Rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare a genitori naturali extracomunitari di minori cittadini italiani.

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA                             | <u>LORO SEDI</u> |
| e, p.c. AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA                     | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA<br>PROVINCIA DI TRENTO     | <u>TRENTO</u>    |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA<br>PROVINCIA DI BOLZANO    | <u>BOLZANO</u>   |
| AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br>DELLA VALLE D'AOSTA | <u>AOSTA</u>     |

A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo Dipartimento, concernenti la tutela delle categorie di inespellibili previste dall'art.12 del D.L. 477/96 ora decaduto, si richiama quanto indicato nel punto 5) della circolare n.36 emanata in data 12.11.1996.

Ciò posto, si ritiene di dover, comunque, consentire il soggiorno al genitore naturale extracomunitario di minore cittadino italiano, considerando preminente l'interesse superiore del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art.3, comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20.11.1989 e ratificata dall'Italia con la legge n.176 del 27.5.1991, a condizione

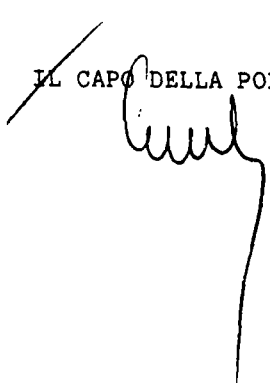


che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive agli Uffici Stranieri dipendenti affinché ai cittadini extracomunitari indicati in oggetto vengano rilasciati permessi di soggiorno per coesione familiare di durata biennale.

Si rammentano, altresì, le disposizioni impartite per la stessa categoria di stranieri con la recente circolare p.n. del 10.1.1997.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 7/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

N.559/443/187976/4/2/1^DIV.

Roma, 6.2.1997

OGGETTO: Passaporti ordinari albanesi: termini di validità.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza e quanto di interesse, si informano le SS.LL. che l'Ambasciata d'Italia a Tirana ha comunicato le determinazioni assunte dalle autorità albanesi in ordine ai termini di scadenza dei vecchi passaporti ordinari (libretto rosso), distinguendo i seguenti casi:

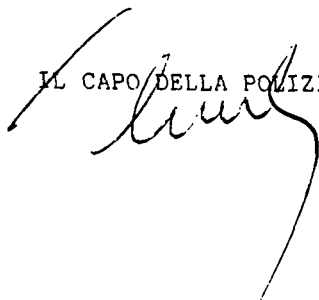
- 1) per i cittadini albanesi che si trovano nel territorio della Repubblica d'Albania e che desiderano viaggiare all'estero i suddetti passaporti sono già scaduti il 30 novembre scorso;
- 2) sono parimenti scaduti a far data dal 31 dicembre 1996 i passaporti di vecchio tipo sui quali era stato già apposto, dalla nostra Ambasciata in Albania, un visto d'ingresso nel territorio nazionale;
- 3) per i cittadini albanesi presenti al momento in Italia, i passaporti ordinari del vecchio tipo sono validi, solo per viaggiare verso l'Albania, fino al 31 marzo 1997.

In relazione a quest'ultimo caso si segnala, in particolare, la circostanza che molti cittadini albanesi residenti in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno, stanno facendo rientro in Albania allo scopo di ottenere il rilascio del nuovo passaporto. E', pertanto, ragionevole presumere che molti di essi torneranno in Italia con

il vecchio passaporto recante l'autorizzazione al reingresso e con il nuovo passaporto valido.

Si richiamano, ad ogni buon fine, le circolari n.300/B/51390/21.1.5 del 22.10.1996, del 6.12.1996 e del 25.1.1997 con le quali sono già state fornite le opportune disposizioni agli organi di polizia di frontiera.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 8/97



EB

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

N.559/443/107302/2/4/1/1^Div.

Roma, 7.2.1997

OGGETTO: Normativa sui vistingresso: clausola improrogabile.-

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA                               | <u>LORO SEDI</u> |
| e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA                      | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA DI           | <u>BOLZANO</u>   |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA DI           | <u>TRENTO</u>    |
| AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA<br>REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA | <u>AOSTA</u>     |

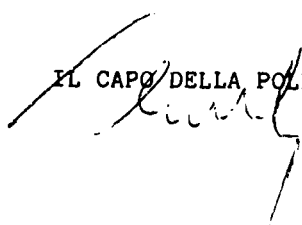
Il Ministero degli Affari Esteri, a seguito di intese con questo Dicastero, ha ritenuto opportuno diramare specifiche direttive alle proprie sedi diplomatiche, affinché le stesse si astengano dall'apporre la clausola improrogabile sui visti di ingresso di varia natura.

E' stato, infatti, evidenziato che, stante l'attuale legislazione che fa obbligo a tutti gli stranieri di chiedere entro otto giorni dall'entrata in territorio nazionale il permesso di soggiorno alla Questura competente, la possibilità di prolungamento del soggiorno stesso non dipende dalla prorogabilità o meno dei visti, ma da quella dei permessi di soggiorno.

Qualora, infatti, per ragioni di forza maggiore o per motivi non prevedibili all'atto dell'ottenimento del visto, il cittadino extracomunitario già entrato nel nostro Paese, debba prolungare la sua permanenza in Italia, sarà cura delle SS.LL. consentire l'eventuale proroga del soggiorno.

Ciò posto, si pregano le SS.LL. di voler impartire opportune direttive agli Uffici Stranieri dipendenti, affinché si astengano dal richiedere alle Rappresentanze diplomatiche l'apposizione della clausola improrogabile su qualsiasi visto di ingresso ed in particolare cancellino dal formulario dell'attestazione di garanzia la richiesta di apposizione della suddetta clausola.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n.10/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

\*\*\*\*\*

N. 559/443/225060/9/15/4/1^Div.

Roma, 13.2.1997

OGGETTO: Trasporto indigenti.-

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA                             | <u>LORO SEDI</u> |
| e, p.c.: AI SIG. PREFETTI                                        | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA DI           | <u>BOLZANO</u>   |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA DI           | <u>TRENTO</u>    |
| AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA<br>REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA | <u>AOSTA</u>     |

Il personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che opera sui treni, in particolare quelli a lunga percorrenza, ha segnalato che alcuni viaggiatori indigenti, (persone in precarie condizioni di salute inviate in case di cura, cittadini extracomunitari espulsi dal territorio nazionale, persone inviate nelle comunità di recupero per tossicodipendenti ecc.) vengono invitati dalle stesse forze di polizia ad utilizzare il treno, senza che siano loro forniti i necessari titoli di viaggio.

Al riguardo si rammenta che i trasporti di persone a mezzo delle Ferrovie dello Stato S.p.A., effettuati per conto e a spese delle Amministrazioni dello Stato, trovano la loro disciplina nel Decreto Interministeriale n. 4516 dell'8 giugno 1962, e successive modificazioni, relativo all'approvazione delle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato".

In particolare, la "Concessione Speciale B", di cui si allega copia, annovera, tra le persone trasportate per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato, anche gli "indigenti viaggianti per rimpatrio obbligatorio o per altro analogo motivo, in esecuzione di provvedimenti di polizia o di sanità pubblica".

Per ottenere l'applicazione delle riduzioni previste, i viaggiatori debbono presentare alle stazioni l'apposita richiesta rilasciata dagli Uffici statali a ciò autorizzati, in particolare le Questure, ed esibire in treno il relativo tagliando della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune disposizioni ai dipendenti Uffici.

IL CAPO DELLA POLIZIA



## CONCESSIONE SPECIALE B TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO

1. - Oggetto. — La concessione si applica ai trasporti appresso indicati quando si è tratto per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato.

### Trasporti delle persone.

2. - Limiti. — La concessione è limitata ai viaggi in seconda classe delle seguenti categorie di persone:

a) indigenti viaggianti per rimpatrio obbligatorio o per altro analogo motivo, in esecuzione di provvedimenti di polizia o di sanità pubblica, con treni diretti, locali e misti, caso di viaggio fino a 500 km. (1);

b) detenuti, internati e corrigendi minorenni;

c) religiose, vestite dell'abito dell'Ordine cui appartengono, per i viaggi in accompagnamento di minorenni da ricoverare a cura della Pubblica Sicurezza in istituti di correzione o similari;

d) infermieri in accompagnamento di detenuti, internati o corrigendi ammalati;

e) personale comandato in accompagnamento delle persone di cui alle lettere a) e non appartenente ai Corpi Armati dello Stato o al Corpo degli Agenti di Custodia;

f) personale volontario dei Vigili del Fuoco, per i viaggi di servizio (2).

3. - Prezzi. — Si applica la tariffa n. 4 (\*)

Per i detenuti viaggianti in compartimento riservato, sono dovute le tasse previste a Condizioni e Tariffe per i compartimenti riservati, computando però a tariffa n. 4 i posti, compartimento eventualmente non occupati.

Per le carrozze cellulari si applicano i prezzi di seconda classe competenti alle persone trasportate, oltre al diritto fisso di Lire 17,50 per carrozza-chilometro. La riscossione di tale diritto sarà fatta dai competenti uffici ferroviari direttamente con le Amministrazioni per le quali i trasporti vengono effettuati.

4. - Documenti di riduzione. — Per ottenere l'applicazione delle riduzioni, i viaggiatori debbono presentare alle stazioni la richiesta mod. n. 5 rilasciata dagli Uffici statali a ciò autorizzati.

A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando 3 richiesta di riduzione, validato dalla stazione di partenza.

Gli indigenti di cui alla lettera a) del punto 2, devono, inoltre, esibire il « foglio di rilascio dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

(\*) *Modificata in:*

*SI APPLICA LO SCONTO DEL 20%.*

(1) In applicazione di convenzioni internazionali, la concessione si applica anche agli indigenti belgi, svizzeri, austriaci, olandesi, danesi, norvegesi, svedesi, finlandesi, che si recano a cura dei propri Consolati, i quali rilasceranno loro apposite richieste e due tagliandi, uno a quello di cui al modello n. 5 (per i viaggiatori).

(2) Il personale permanente dei Vigili del Fuoco, ivi compresi gli Ufficiali, gode della Concessione Speciale quale dipendenti dello Stato.